

Regolamento per il funzionamento della
Commissione locale per il paesaggio
(Deliberazione Giunta Regionale 13 giugno 2017, n. 965)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2025

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita la Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 (d'ora in poi "Codice") e dell'art. 8 della L.R. n. 20/2009. La Commissione è opportunamente integrata per le procedure di delega della V.A.S. di piani e programmi secondo quanto previsto dalla L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i. e dal R.R. n. 18/2013 e s.m.i..
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del comune di Galatina.

Art. 2 - Competenze

1. Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti indicati all'art. 8 della L.R. Puglia n. 20/2009. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR e delegati agli enti competenti, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del Codice e del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31.
2. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano esclusivamente le valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.
3. La Commissione, inoltre, può:
 - a) effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi;
 - b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.
4. Alla Commissione è delegato l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dal Comune, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt. 9 e seguenti della L.R. n. 44/2012 rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.
5. Nell'esercizio della delega devono essere garantiti i seguenti requisiti:
 - a) separazione dall'Autorità Procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'Autorità Procedente e quella Competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
 - b) adeguato grado di autonomia amministrativa;
 - c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

6. La Commissione esercita inoltre le funzioni tecnico consultive in merito ai progetti soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza comunale, nonché soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. 12/04/2001 n. 11 e s.m.i., limitatamente agli interventi di competenza comunale riportati negli elenchi A3 e B3 allegati alla stessa legge e ove richiesto.

Art. 3 - Composizione

1. La Commissione è composta da n. 5 membri e dagli eventuali membri supplenti selezionati a seguito di avviso pubblico o elenchi di esperti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 della L.R. Puglia n. 20/2009, i membri della Commissione, ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 3, devono essere in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali.
3. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8, secondo comma, della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii., la Commissione deve includere una figura professionale priva di titolo universitario, purché per tale componente sia documentata un'esperienza quinquennale in dette materie e lo stesso sia iscritto a un albo professionale.
4. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8, secondo comma, lett. d) della L.R. 17/2013 e ss.mm.ii., la Commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.
5. Considerato che l'attività della Commissione effettua anche valutazione delle procedure in materia di VAS, almeno uno dei membri dovrà essere in possesso di documentata esperienza nella Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi e Valutazione di Impatto Ambientale.
6. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. In assenza del parere di cui all'art. 2, comma 1, o in caso di infruttuoso decorso del termine per la sua espressione, procede comunque sull'istanza.
7. Con apposito atto dirigenziale dell'ufficio competente si provvederà a designare un dipendente del competente servizio/settore per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione.

Art. 4 - Nomina, durata e compensi

1. La Commissione dura in carica n. 3 (tre) anni ed i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. È nominata con atto dirigenziale dell'ufficio competente, previa pubblicazione di apposito Avviso e verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, da effettuarsi mediante comparazione dei curricula e dei titoli, eseguita da un'apposita Commissione interna all'ente, costituita da tre componenti. I candidati non selezionati entreranno a far parte di una Short List, da cui sarà possibile attingere per eventuali sostituzioni nel periodo di operatività della Commissione.
2. Il Comune di Galatina si riserva, comunque, la facoltà di non formare alcuna graduatoria e nominare e/o effettuare alcuna selezione fra i candidati partecipanti, qualora tra gli stessi non

vi siano le figure in possesso dei requisiti professionali per come indicati all'art. 8 della L. R. 20/2009.

3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi membri il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e dall'art. 51 c.p.c..
5. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni.
6. Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza omnicomprendente anche delle spese di viaggio pari a Euro 40,00 a seduta giornaliera. Tale importo verrà corrisposto con cadenza semestrale e sulla base delle presenze effettive.
7. Il gettone di presenza, omnicomprendente di ogni onere e spesa, sarà corrisposto per la conclusione di una singola seduta di attività. La Commissione potrà aggiornare le attività di una singola seduta di lavori in date diverse senza che ciò determini il diritto ad una maggiorazione del rimborso spese.
8. Una seduta si ritiene conclusa quando la Commissione Locale per il Paesaggio esprime il parere conclusivo su almeno tre pratiche inserite all'ordine del giorno, salvo il caso in cui le pratiche sottoposte all'esame della Commissione siano in numero inferiore a tre.
9. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni o dalla pianificazione paesaggistica regionale o in materia di VAS, sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli enti locali.

Art. 5 - Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione Locale per il Paesaggio è incompatibile con la carica di Sindaco, di componente della Giunta Comunale e di Consigliere Comunale del Comune di Galatina.
2. Sono parimenti incompatibili:
 - i soggetti (amministratori e dipendenti con potere di rappresentanza) ai quali in rappresentanza di altri Enti, Organi o Istituti, è demandato un parere specifico e autonomo sulle materie attribuite per competenza alla Commissione;
 - i soggetti in rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Galatina o con Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia quote di partecipazione a qualunque titolo.
3. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri di qualunque altra Commissione comunale operante nel settore urbanistico edilizio, paesaggistico e ambientale.
4. Per tutta la durata del mandato i membri della Commissione, nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendenti o collaboratori, non possono svolgere incarichi professionali pubblici presso l'Amministrazione comunale delegata, fatta salva comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti

precedentemente alla nomina, previa espressa richiesta di autorizzazione. I membri della Commissione, nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendenti o collaboratori, non possono altresì svolgere pratiche di competenza dello Sportello unico per l'Edilizia e dello Sportello per le attività produttive del Comune di Galatina che richiedono il preventivo rilascio di un qualsivoglia titolo autorizzativo paesaggistico.

5. Ai fini di cui ai commi precedenti i soggetti prescelti, prima dell'atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previsti dalla legge.
6. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Galatina. In particolare, devono astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione ed alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando:
 - a) partecipino alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
 - b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile e comunque in qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 - c) siano aggiudicatari di un appalto per la realizzazione dell'opera oggetto di parere della Commissione.
7. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano state presentate da parenti od affini entro il secondo grado del componente della Commissione, dal coniuge o dai conviventi, da professionisti che operano nello stesso studio o ad esso associati o, comunque, da persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale.

Art. 6 - Decadenza

1. Le incompatibilità di cui all'art. 5, commi 1 e 2, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza immediata da componente della Commissione.
2. È causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione.
3. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del dirigente competente del Comune che provvede, contestualmente, alla nomina di un componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

Art. 7 - Convocazione e funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in via telematica.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, anche in formato digitale.
3. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e della normativa in materia di VAS nei casi previsti.
4. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo della istanza.
5. Il verbale della seduta è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.
6. I verbali delle sedute, a cura del segretario della Commissione, sono raccolti in formato digitale in apposito archivio documentale e resi disponibili sul sito web.

Art. 8 - Rapporti con le strutture organizzative del Comune

1. Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali interessate, utili all'espressione del parere.
2. La predisposizione di una sede e di attrezzature e dei materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione è assicurata dal Comune di Galatina.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.